

Piano Transizione 5.0, ok della Corte dei conti ai crediti d'imposta

Innovazione. Attesi a metà settimana la pubblicazione del decreto attuativo e l'avvio del portale del Gse per le imprese. Resta il nodo della cumulabilità con le agevolazioni finanziate da fondi Ue

Carmine Fotina



ROMA

La partenza effettiva del piano Transizione 5.0 è prevista per la prossima settimana. Giovedì scorso la Corte dei conti ha “vistato” il decreto attuativo del programma di crediti d'imposta per progetti di innovazione, passaggio decisivo per concludere un iter che è stato molto lungo e che negli ultimi mesi ha condizionato le decisioni di investimento delle imprese. Il decreto a questo punto dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e sul sito Italia Domani nei primi giorni della prossima settimana, forse martedì. Contestualmente saranno pubblicati il decreto direttoriale del Mimit che fissa l'avvio della procedura per l'accesso ai crediti d'imposta e anche una prima circolare esplicativa. A conti fatti, dunque, già a metà settimana la piattaforma telematica del Gse (Gestore dei servizi energetici) dovrebbe essere attiva. Sul portale saranno disponibili i modelli per compilare le certificazioni e gli attestati richiesti. L'impresa interessata deve innanzitutto trasmettere una comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto, corredata da una certificazione ex ante (una perizia asseverata) sugli obiettivi di

risparmio energetico. Il Gse, fatte le verifiche, anche sull'esistenza di risorse residue, entro cinque giorni comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa deve poi trasmettere una comunicazione intermedia sugli investimenti, in cui si attesta che tramite acconto è stato speso almeno il 20%. Entro ulteriori cinque giorni, il Gse dà comunicazione dell'esito delle verifiche e, se l'investimento è inferiore a quanto detto ex ante, ridetermina al ribasso il "bonus". Ci sono poi gli oneri di comunicazione e certificazione da assolvere a progetto completato (o comunque entro il 28 febbraio 2026).

Ricapitolando, i crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro. Saranno ammissibili ai benefici, retroattivamente, i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Aliquota di incentivazione che va dal 5 al 45% in base ai livelli di risparmio energetico programmati e allo scaglione di investimento, comunque entro un tetto dei costi ammissibili di 50 milioni.

Gli investimenti agevolabili includono i beni strumentali materiali e immateriali già agevolati con il piano Transizione 4.0 e, nell'ambito del medesimo progetto di investimento, le spese per impianti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelle per formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica (nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici) e comunque entro il tetto di 300mila euro. Ampie deroghe concordate con Bruxelles hanno in buona parte recuperato una serie di attività delle industrie energivore che erano state inizialmente escluse.

Nella corsa ai nuovi incentivi vanno però considerati i paletti in termini di cumulabilità con altre agevolazioni. Il decreto attuativo dispone il divieto per quelli del piano 4.0 - che sono ovviamente alternativi - ma anche per il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Non solo. Nell'attuale formulazione, si specifica che il "bonus" 5.0 è cumulabile solo con altre «agevolazioni finanziate con risorse nazionali», che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma non porti al superamento del costo sostenuto. Viene così escluso il cumulo con agevolazioni finanziate dai fondi europei - si pensi a quelle dei Por regionali - anche se sul punto c'è ancora un dialogo in corso tra le strutture tecniche ministeriali e quelle della Commissione Ue e non si esclude di arrivare a una compromesso - con relativa correzione via circolare - che consenta di accedere a entrambi gli strumenti ma con il divieto di doppio finanziamento sulle medesime voci di costo.

Un punto chiave di tutto il processo è poi la trasmissione delle certificazioni sul conseguimento dei risparmi energetici: ex ante, intermedia (dopo il primo mese) ed ex post. L'articolo 15 del decreto attuativo elenca i soggetti che saranno abilitati a firmare le perizie asseverate, sulla base di modelli che saranno disponibili sul portale. Tre le

categorie ammesse: gli esperti in gestione dell'energia (Ege), con certificazione UNI CEI 11339; le energy service company (ESCo) con certificazione UNI CEI 11352; gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale ma anche «i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA